

Spett. le

**REGIONE ABRUZZO**

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO  
DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

**Servizio Valutazione Ambientale**

Via Salaria Antica est n. 27

**Oggetto: richiesta di nuova convocazione Conferenza dei Servizi per il prosieguo del procedimento di verifica di assoggettabilità ambientale del progetto presentato dalla Globus sas per la realizzazione di un deposito di rifiuti non pericolosi e pericolosi provenienti da servizio di micro raccolta differenziata in zona artigianale/industriale in località Cerreto del Comune di Miglianico. Deduzioni**

o o o o o

**In relazione al procedimento di cui in oggetto, il sottoscritto Savini Davide, legale rappresentante della Globus sas sita in Via Naz. Adriatica Nord, 39 – 66023 FRANCAVILLA AL MARE (CH)**

**formula espressa istanza**

**di nuova convocazione della Conferenza dei Servizi per il prosieguo del procedimento indicato in oggetto.**

**Il sottoscritto produce gli atti e documenti indicati in calce al presente atto, osservando che da essi (e da quanto qui di seguito si espone per completezza di istruttoria), emerge la conformità urbanistica dell'impianto con gli strumenti urbanistici vigenti.**

**Infatti, diversamente da quanto attestato nel certificato di destinazione urbanistica (atto privo di valore provvedimento), non esiste alcuna norma VIGENTE che vieta, nella area D2, l'insediamento di tali impianti per le seguenti ragioni.**

o o o o o

**Al fine di consentire alla Commissione di compiere un esame completo della pratica e di illustrare le varie decisioni assunte dal Comune di Miglianico (competente solo dal punto di vista urbanistico) nel corso degli anni, si ritiene opportuno riepilogare l'intera vicenda del procedimento in esame e formulare le seguenti osservazioni:**

in data 20.7.2006 la Globus s.a.s. presentava richiesta di un permesso di costruire per la realizzazione di un capannone da destinare alla gestione di un impianto di stoccaggio provvisorio di rifiuti

pericolosi e non pericolosi ricadente nel territorio del Comune di Miglianico in zona D2 artigianale/industriale (C. da Cerreto) e quindi urbanisticamente compatibile con l'insediamento.

Nel corso dell'iter di approvazione, con delibera consiliare n. 34 del 31.10.2008 il Comune di Miglianico adottava una modifica alle NTA dello strumento urbanistico locale. In particolare introduceva l'art. 23 bis delle citate NTA con la quale si vietava su tutto il territorio comunale l'insediamento di industrie insalubri.

Con delibera di Consiglio n. 8 del 26 marzo 2009, il Comune di Miglianico approvava definitivamente la modifica alle Norme Tecniche d'Attuazione in variante al PRG locale introducendo dell'art. 23-bis con il quale si precisava che nell'intero territorio comunale non erano ammessi interventi o insediamenti nel rispetto delle norme statali, comunitarie e regionali dirette a tutelare l'ambiente, la salute umana e la sicurezza del territorio.

Veniva altresì specificato che *“non erano consentiti inoltre nuovi interventi, insediamenti e attività, nonché trasferimenti sul territorio comunale di attività che:*

*a) raccolgono, immagazzinano, conservano, recuperano, trattano, smaltiscono, lavorano o producono, in qualsiasi forma o modalità o ciclo, rifiuti speciali, pericolosi, tossici e nocivi, ovvero sostanze e materie pericolose, tossiche o nocive;*

*b) immettono in aria, acqua, suolo e sottosuolo sostanze, materie e materiali pericolosi, tossici o nocivi”*

Nelle more del ricorso proposto dalla GLOBUS sas al TAR Abruzzo –Sezione di Pescara- iscritto sotto il n. 412/2009 avverso gli atti di adozione ed approvazione del predetto art. 23 bis delle NTA, il Comune di Miglianico, **con delibera consiliare n. 8 del 20.3.2010, adottava una ulteriore modifica dell'art. 23 bis delle N.T.A.** finalizzata all'individuazione di un'area nel territorio comunale idonea alla localizzazione di nuove industrie insalubri classificate di prima classe, categoria A. Nella detta delibera il Comune di Miglianico precisava **la necessità della modifica** del precedente art. 23 bis ( divieto generalizzato su tutto il territorio comunale di industrie insalubri) con la seguente motivazione :

*“il predetto art. 23 delle NTA, alla luce della più recente giurisprudenza amministrativa (cfr. sentenza del TAR Pescara 20.11.2009 n. 1029) **non sembra più consono allo scopo, né soprattutto in linea con l'attuale interpretazione giurisprudenziale, in quanto inibisce in maniera assoluta, su tutto il territorio comunale, l'insediamento di industrie insalubri**”.*

*“occorre, pertanto, emendare (**sostituire**) detta prescrizione delle NTA sia per uniformare la vigente normativa urbanistica dell'Ente al nuovo orientamento succitato, che prevenire conseguentemente inutili e costosi contenziosi”.*

Con la predetta delibera n. 8 del 20.3.2010, il Consiglio Comunale di Miglianico, nel modificare appunto il previgente art. 23 bis delle NTA, adottava **la nuova versione** del detto art. 23 bis

individuando nella sub Area D2 (area ubicata in C.da Montupoli Foro) la possibilità di insediamento delle nuove industrie insalubri di prima classe cat. A.

Con sentenza n. 1246/2010 del 1.12.2010, il TAR Abruzzo –Sezione di Pescara-, vista la sopravvenuta delibera di adozione del nuovo art. 23 bis dichiarava l'improcedibilità del ricorso proposto dalla Globus sas precisando che, a seguito del nuovo testo dell'art. 23 bis delle NTA, l'iniziale e generale divieto di insediamento delle industrie insalubri sull'area a destinazione D2 era cessato di efficacia. Il TAR statuiva comunque l'illegittimità dell'iniziale formulazione dell'art. 23 bis (con imposizione del divieto su tutto il territorio).

Alla delibera 8 del 20.3.2010 di adozione della nuova versione dell'art. 23 bis delle NTA, nonostante il decorso di oltre sei anni, **non ha fatto seguito la delibera di approvazione dell'art. 23 bis., sicché le misure di salvaguardia di cui all'art. 12 comma 3 del DPR 380/2001 hanno perso efficacia.**

Pertanto, con nota prot. n. 44759/2016 del 20.9.2016, la Globus sas ha chiesto la riattivazione del procedimento di verifica di assoggettabilità ambientale, presentando circostanziate deduzioni per illustrare le ragioni della legittimità del progetto presentato dal punto di vista urbanistico e della compatibilità ambientale.

Nella Conferenza dei Servizi dei Servizi convocata per il 1.12.2016, il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Miglianico, nel riportarsi alla nota prot. 11320 del 25.9.2015, ha riferito che il PRG del Comune di Miglianico esclude la possibilità di realizzare l'intervento proposto dalla Globus sas. Tanto sulla base dell'art. 23 bis delle NTA, **adottato** con delibera del Consiglio Comunale n. 8/2010, **mai approvato** ma che, ad avviso di tale Responsabile, sarebbe stato reinserito "nelle NTA del nuovo PRG di cui è stata attivata la procedura di VAS" (così si legge espressamente nella citata nota a firma del Responsabile del Settore). Con tale nota il Comune ha tuttavia prodotto solo le delibere del Consiglio Comunale n. 8/2009 e n. 8/2010 senza produrre gli atti di formazione del nuovo PRG in corso di formazione e senza nemmeno richiamare gli estremi di tali atti (perché in realtà inesistenti).

Nella seduta del 1.12.2016 la Globus sas ha contestato le deduzioni del Comune ribadendo che:

- non esistono nuovi atti di pianificazione comunale;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 8/2010 di modifica dell'art. 23 bis delle NTA non è ancora stata approvata, con conseguente inapplicabilità delle misure di salvaguardia di cui all'art. 12 comma 3 del DPR 380/2001;
- l'originario art. 23 bis introdotto con delibera di Consiglio Comunale n. 9/2009 era stato abrogato dallo stesso Consiglio Comunale e comunque dichiarato inefficace ed illegittimo dal TAR.

Il Comitato CCR – VIA, visto il contrasto di opinioni tra la Globus sas ed il Comune di Miglianico, ha sospeso l'esame della pratica "al fine di consentire al proponente di trasmettere **il certificato di conformità dell'impianto al PRG vigente**".



Pertanto, in data 15.12.2016, la Globus sas ha presentato istanza al Comune di Miglianico per ottenere il certificato di destinazione urbanistica dell'area di sua proprietà e per chiedere l'accesso ai seguenti atti e documenti:

1. delibera del Consiglio Comunale (se esistente) di definitiva approvazione dell'art. 23 bis delle NTA del Comune di Miglianico, adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 20.3.2010;
2. delibera di Consiglio Comunale (se esistente) di adozione di nuove NTA e/o nuovo PRG del Comune di Miglianico.

La richiesta è stata espressamente formulata in relazione a quanto riportato nella nota del Responsabile del Settore Tecnico Comunale prot. n. 11320 del 25.9.2015, richiamata nel verbale della Conferenza dei Servizi del 1.12.2016.

In data 23.1.2017 il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Miglianico ha rilasciato il certificato di destinazione urbanistica dell'area, attestando:

- che "il terreno ricade nella sub-area D2 per artigianato e piccole industrie, di completamento"
- che "in tale sub-area, l'art. 23 bis del NTE (*rectius* NTA) **esclude gli interventi e le attività che raccolgano, conservino, recuperino rifiuti pericolosi, tossici e nocivi o immettano in aria, acqua, suolo e sottosuolo o producano materiali e sostanze pericolosi, tossici o nocivi**".

**Nell'epigrafe del certificato il Responsabile del Settore Tecnico ha richiamato i seguenti atti di pianificazione vigenti nel territorio comunale:**

- PRG approvato definitivamente con delibera del Consiglio Provinciale n. 45/2 del 29.5.1996;
- determina n. 4 del 23.01.2003 di definitiva approvazione della variante al PRG adottata con delibera n. 2 del 17.10.2002;
- delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 26.3.2009 di approvazione modifica delle NTA del PRG (si tratta cioè della delibera con cui era stato inserito l'art. 23 bis delle NTA che vietava l'insediamento di industrie insalubri su tutto il territorio comunale, articolo poi emendato-sostituito dal Comune e comunque dichiarato inefficace ed illegittimo con la sopra citata sentenza del TAR Abruzzo –Sez. Pescara- n. 1246/2010).

**Da come si evince dal certificato, non è stata fornita dal Comune alla Globus sas alcuna risposta né in merito all'istanza di accesso agli atti di definitiva approvazione dell'art. 23 bis come adottato nel 2010, né in merito agli atti di adozione di nuove NTA o nuovo PRG. Sull'albo pretorio del Comune di Miglianico e sul BURA non risultano pubblicati nuovi atti di adozione o approvazione di strumenti urbanistici del Comune di Miglianico. D'altronde dall'epigrafe del certificato di destinazione urbanistica si desume che tali ulteriori atti di pianificazione urbanistica non esistono.**

**Da quanto sopra esposto, risulta evidente che il Responsabile del Settore Tecnico Comunale, nel rilasciare il certificato di destinazione urbanistica, si è contraddetto con quanto dichiarato nella nota del 25.9.2015 e confermato nella Conferenza dei Servizi del 1.12.2016 in cui invocava l'applicazione dell'art. 23 bis come modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 8/2010.**

Il Responsabile del Settore Tecnico, avendo probabilmente consapevolezza di non poter invocare né la vigenza dell'art. 23 bis come modificato con delibera n. 8/2010 né l'applicabilità delle misure di salvaguardia, al solo ed evidente fine di impedire alla Globus sas di realizzare l'impianto, ha ritenuto di invocare l'applicabilità dell'art. 23 bis nella sua versione originaria come introdotto con delibera n. 8/2009. **Egli ha omesso però di considerare che tale articolo, con il quale era stato introdotto il divieto di insediamento di tali impianti su tutto il territorio comunale, è stato espressamente abrogato dal Comune di Miglianico con la successiva delibera n. 8/2010. Tale articolo, peraltro, è stato dichiarato inefficace e comunque illegittimo dal TAR Abruzzo –Sez. di Pescara- con la citata sentenza n. 1246/2010. Il TAR ha dichiarato che “l’iniziale e generale divieto di insediamento delle industrie insalubri sull’area a destinazione D2 è cessato di efficacia” ed ha ritenuto altresì che tale divieto generalizzato su tutto il territorio comunale era comunque illegittimo.**

**Correttamente il Responsabile del Settore Tecnico Comunale non ha richiamato nel certificato di destinazione urbanistica l'art. 23 bis adottato con delibera n. 8/2010 e mai approvato, e quindi non applicabile.**

**E' pacifico, in definitiva, che l'impianto della Globus sas è urbanisticamente compatibile con il PRG vigente nel Comune di Miglianico. Non esiste, infatti, alcuna norma VIGENTE che vieta, nella area D2, l'insediamento di tali impianti. In particolare:**

- l'art. 23 bis approvato con delibera consiliare n. 8/2009 che introduceva il divieto generalizzato è stato abrogato dallo stesso Consiglio Comunale con delibera n. 8/2010; esso è stato altresì dichiarato inefficace e comunque illegittimo dal TAR con la sentenza sopra richiamata.
- L'art. 23 bis adottato con delibera consiliare n. 8/2010 che introduceva il divieto di insediamento sull'area D2 sita in località Cerreto ed individuava altra area idonea, non è mai stato approvato, nonostante il decorso di quasi sette anni. Non si applicano quindi le misure di salvaguardia essendo decorsi tre/cinque anni dalla data di adozione (cfr. art. 12 comma 3 DPR 380/2001). Sul punto si rinvia, ove necessario, alle ragioni ampiamente esposte nella nota prodotta dalla Globus sas il 20.9.2016 che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte.

A conferma dell'inesistenza di norme che vietino insediamenti di industrie insalubri sull'area D2, si allega la determina n. DT -1316 del 21.12.2015 con la quale la Provincia di Chieti, acquisiti i pareri delle competenti Autorità (ivi compreso il parere favorevole del Comune di Miglianico) ha rilasciato una AUA -autorizzazione unica ambientale- alla CTL srl per l'implementazione nello stabilimento sito in località Cerreto di Miglianico (sub area D2) (e cioè nella stessa area della Globus sas) di ben



17 punti di emissione in atmosfera di fumi da saldatura e taglio plasma. L'attività della CTL consiste nella fabbricazione di strutture metalliche, attività da cui derivano emissioni in aria ed acqua di sostanze, materie e materiali pericolosi, tossici o nocivi e sottoposta pertanto alla medesima disciplina applicabile all'insediamento della Globus sas. (si vedano le parti evidenziate in giallo ed in particolare le evidenze sulla penultima pagina della determina DT-1316).

Occorre, infine, precisare che l'intera area D2 in località Cerreto è servita dalle infrastrutture necessarie per l'insediamento industriale, ed è lontana da fabbricati di civile abitazione.

Da quanto sopra esposto e da quanto esposto nelle deduzioni del 20.9.2016, emerge con maggiore chiarezza come il complesso degli atti posti in essere nel corso degli anni dal Comune di Miglianico (inserimento dell'art. 23 bis delle NTA, con delibera n. 8/2009, nel corso del procedimento per il rilascio del permesso di costruire vietando l'insediamento di industrie insalubri in tutto in territorio comunale; ulteriore modifica delle NTA con delibera n. 8/2010 nel corso del giudizio promosso dalla Globus sas dinanzi al TAR, mancata approvazione di tale modifica dopo 7 anni, erronee dichiarazioni riportate nella nota del 25.9.2015 inviata alla Regione e confermate in sede di conferenza dei servizi, erroneo certificato di destinazione urbanistica rilasciato alla Globus sas nel quale si torna ad invocare una norma abrogata e comunque dichiarata inefficace ed illegittima dal TAR), siano frutto di un evidente sviamento di potere e di una palese violazione di norme e principi: come già detto, infatti, l'Amministrazione Comunale non può impedire la realizzazione di industrie insalubri su tutto il territorio comunale, come più volte richiamato dalla giurisprudenza (ed anche dal TAR Abruzzo – Sezione di Pescara- con sentenze n. 1029/2009 e 1246/2010).

Risulta, altresì, evidente come gli atti ed i comportamenti posti in essere dal Comune di Miglianico non siano finalizzati ad un corretto assetto urbanistico del territorio comunale ma siano unicamente rivolti ad impedire alla Globus sas di realizzare l'impianto, in palese violazione delle norme vigenti e con palese disparità di trattamento in relazione ad altri impianti autorizzati nella stessa area, aventi le medesime caratteristiche e per i quali il Comune ha espresso parere favorevole.

La Regione Abruzzo non può avallare i comportamenti del Comune, contribuendo così ad impedire la realizzazione dell'impianto assolutamente legittimo e conforme alle norme specialistiche di settore e ad arrecare, così, un gravissimo danno alla società istante.

È appena il caso di ricordare che il valore ed il peso di un parere negativo espresso da un Comune in sede di conferenza dei servizi è sempre rimesso alla finale valutazione discrezionale della Regione, unica deputata a decidere.

Non v'è che il parere negativo deve inoltre essere sempre adeguatamente motivato: una motivazione fondata su norme non più vigenti e priva di riscontri documentali è evidentemente illegittima. La Regione deve quindi decidere prescindendo da tale parere, che non ha carattere vincolante.

Diversamente, al Comune verrebbe attribuito un potere di veto che non è previsto né dalla disciplina della Conferenza dei Servizi di cui agli artt. 14 e segg. della L. 241/1990, né dall'art. 12 del D. Lgs. 387/2003.





Per quanto sopra esposto, chiarita la compatibilità urbanistica dell'impianto con il PRG vigente nel Comune di Miglianico, il sottoscritto chiede che venga fissata con ogni sollecitudine una nuova Conferenza dei Servizi ed insiste per il rilascio dell'autorizzazione richiesta.

Si producono:

- copia istanza di accesso e di richiesta di certificato di destinazione urbanistica presentata dalla Globus sas al Comune di Miglianico in data 15.12.2016;
- copia certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Miglianico il 27.1.2017;
- copia sentenza TAR Abruzzo –Sezione di Pescara- n. 1246/2010 (Globus sas / Comune di Miglianico);
- copia determina della Provincia di Chieti n. DT -1316 del 21.12.2015 (AUA rilasciata dalla Provincia di Chieti alla CTL srl in area limitrofa a quella di proprietà della Globus sas).

Francavilla al Mare, lì 13.02.2017

Il legale rappresentante della Globus sas

**GLOBUS s.a.s.** Davide Savini  
L'ACCOMANDATARIO